

allegato 1 all'atto registrato
Pordenone il 20 APR. 2022 al
n° 1125 Mod. 3 con
liquidati € 1 (ESERCIZIO) di cui
per imposta IPOT. €

C.B. Maniago 27 & Radioamatori ODV

STATUTO

TITOLO I Disposizioni generali

Art. 1 Denominazione – Sede – Durata

1. E' costituita un'organizzazione di volontariato non riconosciuta ai sensi dell'art.32 e seguenti del D.Lgs.117/17 denominata "C.B. Maniago 27 & Radioamatori ODV", con sede a Maniago (PN) in Via Marco Polo 37/A.
2. L'associazione è costituita a tempo indeterminato, per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di attività di interesse generale prevalentemente in favore di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.
3. Per il raggiungimento delle predette finalità, eserciterà in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale:
 - i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
 - y) protezione civile ai sensi della Legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modifiche.
4. L'eventuale successivo cambio di sede non comporterà variazione dello statuto ma dovrà essere votata dall'assemblea dei soci con il quorum previsto per le modifiche statutarie.

Art. 2 Statuto

L'Associazione è disciplinata dal presente statuto ed agisce nei limiti delle leggi statali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

Art. 3 Carattere associativo

1. C.B. Maniago 27 & Radioamatori ODV è organizzazione estranea ad ogni attività politico-partitica, religiosa e razziale, non ha fini di lucro, intende perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale ed è fondata sulla partecipazione attiva e volontaria dei suoi aderenti.
2. Essa opera nel territorio della Repubblica Italiana.
3. I contenuti e la struttura dell'associazione sono democratici, basati su principi solidaristici e consentono l'effettiva partecipazione degli aderenti alla vita ed all'attività dell'associazione.
4. L'associazione si ispira ai principi del D. Lgs.117/17 in particolare a quanto previsto agli art. 32 – 33 e 34.
- 5.

Art. 4 Finalità

1. C.B. Maniago 27 & Radioamatori ODV è costituita al fine di:
 - organizzare e gestire attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all' art. 5 del D.lgs. 117/17 lettera i);
 - protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni lettera y);
2. E' fatto divieto all'associazione di svolgere attività diverse da quelle sopra elencate.
3. L'associazione potrà tuttavia svolgere attività diverse e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo i criteri e i limiti previsti dalla normativa vigente come da art. 6 D. Lgs. 117/17, anche mediante l'utilizzo di risorse volontarie e gratuite. L'organo deputato all'individuazione delle attività diverse che l'associazione potrà svolgere è il Consiglio direttivo.
4. L'associazione può altresì svolgere attività di raccolta fondi come da art. 7 D. Lgs 117/17 al fine di finanziare le attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, ed in conformità al disposto legislativo.

TITOLO II Risorse e attività economiche

Art. 5 Patrimonio

1. Il patrimonio dell'Associazione è formato:
 - dalle entrate che sono costituite come segue:
 - a) dalle quote sociali annuali ed eventuali contributi volontari degli associati che potranno essere richiesti in relazione alle necessità ed al funzionamento dell'associazione;
 - b) da contributi di organismi Internazionali, derivanti dallo Stato, amministrazioni pubbliche, enti locali – finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività e progetti – istituti di credito, enti in genere ed altre persone fisiche e giuridiche;
 - c) da eventuali erogazioni, sovvenzioni, donazioni e lasciti di terzi o di associati, accettate dal consiglio direttivo che delibera sulla loro utilizzazione in armonia con le finalità statutarie dell'associazione; in particolare:
 - i) i lasciti testamentari sono accettati con beneficio d'inventario, previa deliberazione del consiglio direttivo, il quale da mandato al Presidente di compiere i relativi atti giuridici;



Carlo Maniago
Consiglio





- 2) le convenzioni sono accettate con delibera del consiglio direttivo che autorizza il presidente a compiere tutti gli atti necessari per la stipula.
3. dai beni dell'associazione, siano essi mobili, immobili e mobili registrati.
2. I beni immobili e i beni mobili registrati possono essere acquistati dall'associazione e sono ad essa intestati.
3. Tutti i beni appartenenti all'associazione sono elencati in apposito inventario, depositato presso la sede dell'associazione e consultabile da tutti gli aderenti.

Art. 6 Durata del periodo di contribuzione

1. I contributi annuali devono essere versati, in unica soluzione, entro il mese di marzo di ogni anno. L'importo relativo viene stabilito annualmente dall'assemblea.
2. Le quote sociali dei nuovi soci sono dovute per tutto l'anno in corso, qualunque sia il momento dell'avvenuta iscrizione. L'aderente dimissionario o che comunque cessa di far parte dell'associazione è tenuto al pagamento del contributo sociale per tutto l'anno sociale in corso.

Art. 7 Diritti degli associati sul Patrimonio Sociale

1. Gli utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o in ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
2. L'Associazione ha l'obbligo di utilizzo del patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 8 Responsabilità ed assicurazione

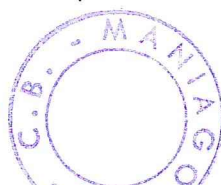
1. C.B. Maniago 27 & Radioamatori ODV risponde solo degli impegni contratti a suo nome dagli organi statutari competenti o da soci appositamente delegati e/o autorizzati e, ad eccezione di questi, nessuno degli aderenti può essere ritenuto individualmente responsabile delle obbligazioni così contratte.
2. Tutte le attività sono svolte dall'associazione avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati. Il volontario e l'attività di volontariato sono disciplinati dall'art. 17 D. Lgs 117/2017.
3. I volontari che svolgono attività di volontariato in modo non occasionale sono iscritti in un apposito registro. Ai volontari possono essere rimborsate dall'ente soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal consiglio direttivo.
4. I volontari vengono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi, come da art. 18 D. Lgs 117/2017.
5. L'associazione risponde, con i propri beni, dei danni causati per l'inosservanza delle convenzioni o dei contratti stipulati.
6. L'associazione, previa delibera del consiglio direttivo, può assicurarsi per danni derivanti da responsabilità contrattuali ed extracontrattuali dell'organizzazione stessa.

TITOLO III Associati

Art. 9 Ammissione

1. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore a sette persone fisiche o a tre organizzazioni di volontariato.
2. All'associazione C.B. Maniago 27 & Radioamatori ODV possono aderire tutti i cittadini e organizzazioni, senza distinzione di sesso, età, razza, religione, che si riconoscono negli obiettivi perseguiti dall'associazione;
3. Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al consiglio direttivo una domanda scritta che dovrà contenere:
 - l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
 - la dichiarazione di conoscere di accertare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.
4. Il consiglio direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.
La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura del Consiglio direttivo nel libro degli associati.
Il consiglio direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.
Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal consiglio direttivo, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.
Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 12. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitati di diritti o a termine.
5. Sono ammessi come associati altri ETS o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle ODV già associate.

Consiglio Direttivo
Com. A.





Art. 10
Diritti degli Associati

1. Gli associati hanno il diritto di:
 - eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
 - essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
 - frequentare i locali dell'associazione;
 - concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
 - essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
 - prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.

Art. 11
Doveri degli associati

1. Gli associati hanno l'obbligo di:
 - rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
 - svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
 - versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea.
2. Tutte le cariche associative sono gratuite, salvo il rimborso delle spese, effettuate nell'interesse dell'associazione, effettivamente sostenute e documentate.
3. Il comportamento, verso gli altri associati, nei confronti di quanti a diverso titolo partecipano alla vita associativa e all'esterno dell'associazione, deve essere improntato all'assoluta correttezza e buona fede, lealtà ed onestà.

Art. 12
Recesso ed esclusione

1. La qualità di associato si perde per decesso, dimissioni o esclusioni.
2. Ciascun associato può in qualsiasi momento recedere dall'associazione dando opportuna comunicazione scritta.
3. L'associato che non abbia versato la quota associativa, che contravvenga ai doveri indicati dal presente statuto, non ottemperi alle disposizioni regolamentari o alle deliberazioni del consiglio direttivo, svolga attività in contrasto o concorrenza con quelle dell'associazione, può essere escluso dall'associazione con deliberazione motivata dal consiglio direttivo.
4. Il socio escluso potrà proporre ricorso all'Assemblea dei soci facendone richiesta a mezzo lettera raccomandata, inviata al Presidente, entro 30 gg. dal ricevimento della deliberazione motivata di cui al comma precedente.

TITOLO IV
Organi dell'Associazione

Art. 13
Organi

1. Sono organi dell'associazione:
 - L'assemblea;
 - Il Consiglio Direttivo;
 - Il Presidente;

Art. 14
Composizione dell'assemblea

1. L'Assemblea è composta da tutti i soci iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati.
2. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione ovvero, in caso di sua assenza, da persona designata dall'assemblea stessa.
3. All'assemblea ogni avente diritto deve presenziare personalmente, in caso di impossibilità potrà essere rappresentato da un altro associato munito di delega sotto firmata dall'associato delegante. Ogni associato potrà avere una sola delega per ciascuna assemblea.
4. Si applicano i commi 4 e 5, art. 2372 del Codice civile, in quanto compatibili.
5. Per i soci minori di età, il diritto di votare in assemblea è esercitato, sino al 18° anno di età, dagli esercenti la responsabilità genitoriale sui medesimi.

Art. 15
Convocazione dell'assemblea

1. L'assemblea si riunisce su convocazione del Presidente, anche in collegamento audio/ video attraverso strumenti di comunicazione a distanza.
2. Il Presidente convoca l'assemblea con avviso scritto, anche inviato telematicamente, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della riunione, da inviarsi a ciascun associato almeno 7 (sette) giorni prima della data di convocazione dell'assemblea.
3. L'assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo, entro il 30 aprile.
4. L'assemblea deve essere altresì convocata entro trenta giorni dalla scadenza del mandato degli organi dell'associazione, al fine di eleggere i nuovi organi.

Carlo Maria
Com

C.B. MANIAGO
- 27 -



6. L'assemblea può essere convocata ogni qualvolta il consiglio direttivo lo ritenga necessario o su richiesta motivata di almeno 1/10 (un decimo) dei soci; in questo caso l'assemblea dovrà aver luogo entro il mese successivo a quello della richiesta; la convocazione potrà essere recapitata ai soci almeno 10 (dieci) giorni prima della data di convocazione dell'assemblea.

Art. 16
Validità dell'assemblea

1. L'assemblea ordinaria e straordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza (personalmente o per delega) della metà più uno degli associati aventi diritto al voto; in seconda convocazione, da tenersi almeno un'ora dopo la prima, l'assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti (in proprio o per delega).

Art. 17
Votazioni e deliberazioni dell'assemblea

1. Le votazioni di regola avvengono nominalmente per alzata di mano, su richiesta dei presenti esse saranno assunte a scrutinio segreto. Le votazioni concernenti persone saranno sempre assunte a scrutinio segreto.
2. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti all'assemblea, validamente costituita.
3. Per l'assemblea straordinaria che delibera eventuali modifiche statutarie o la fusione, la scissione o la trasformazione dell'associazione, occorre la presenza di almeno i $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli associati aventi diritto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
4. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli associati.

Art. 18
Verbalizzazione dell'assemblea

1. Le deliberazioni assembleari sono riassunte in un verbale redatto dal segretario o in caso di sua assenza da un componente dell'assemblea e sottoscritto dal Presidente.
2. Il verbale può essere consultato da tutti gli associati che hanno il diritto di trarne copia.

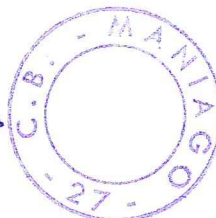
Art. 19
Compiti dell'assemblea

1. All'assemblea spettano i seguenti compiti:
in sede ordinaria:
 - * discutere e deliberare sui bilanci consuntivi e preventivi e sulle relazioni del consiglio direttivo;
 - * nominare e revocare i componenti degli organi sociali;
 - * nominare e revocare, quando previsto, l'organo di controllo e il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
 - * deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;
 - * approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
 - * deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;**in sede straordinaria:**
 - * deliberare sulle proposte di modifica dello statuto;
 - * deliberare sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
 - * deliberare sul trasferimento della sede dell'associazione;
 - * deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Art. 20
Consiglio Direttivo

1. Il consiglio direttivo è composto da un minimo di tre (3) a un massimo di tredici (13) membri eletti dall'assemblea degli associati. Tutti i consiglieri sono scelti tra le persone associate ovvero indicate, tra i propri associati, dalle ODV associate.
2. In caso di dimissioni o decadenza dei componenti, il consiglio direttivo sarà integrato degli amministratori mancanti attingendo dalla lista dei non eletti in base al numero dei voti ricevuti. In caso di esaurimento della lista, si provvederà alla convocazione dell'assemblea degli associati per l'elezione dei membri del consiglio mancanti rispetto al numero minimo previsto dallo statuto o dall'assemblea.
3. Il consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 dei suoi membri. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei consiglieri ed il voto della maggioranza dei presenti. Ogni membro ha diritto ad un voto, non è ammessa delega.
4. Il consiglio è convocato dal Presidente con avviso scritto o mail contenente l'ordine del giorno, da recapitarsi a tutti i consiglieri, a cura del Presidente almeno 8 (otto) giorni prima della data di convocazione. Può svolgersi in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza.
5. In caso di assoluta urgenza il consiglio direttivo può essere convocato, anche con preavviso inferiore, a mezzo telegramma o comunicazione telefonica.
6. Nella prima seduta, il consiglio direttivo elegge tra i propri componenti il Presidente dell'associazione, il Vicepresidente ed il Segretario.
7. Ai membri del consiglio direttivo non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.

Carlo Morini
Enrico



Art. 21
Durata e funzioni



1. I consiglieri eletti durano in carica per un periodo di 3 (tre) anni e sono rieleggibili, il loro incarico può essere revocato dall'assemblea.
2. Il consiglio svolge tutte le attività esecutive dell'associazione, rispettando le indicazioni di carattere generale assunte dall'assemblea.
3. Il consiglio direttivo si riunisce almeno ogni tre mesi e quando ne facciano richiesta almeno 1/3 dei consiglieri. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.
4. Il consiglio direttivo:
 - svolge tutte le funzioni che si riferiscono alla gestione dell'associazione e che sono necessarie al raggiungimento dei suoi scopi;
 - predispone il rendiconto consuntivo ed il bilancio preventivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea, la relazione dell'attività svolta ed i programmi futuri;
 - cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea;
 - approva le singole spese di carattere ordinario ed amministra il patrimonio dell'associazione;
 - sottopone all'assemblea degli aderenti proposte di modifica dello statuto;
 - delibera l'ammissione dei nuovi soci;
 - provvede ad ogni altra incombenza attribuitagli dall'assemblea, dallo statuto e da disposizioni legislative
5. Nell'esecuzione dei propri compiti il consiglio direttivo può farsi assistere da tecnici da esso nominati, nel numero massimo di cinque, i quali possono partecipare alle riunioni del consiglio senza diritto di voto.
6. Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 22
Il Presidente

1. Il Presidente dura in carica 3 (tre) anni ed è rieleggibile.
2. Il Presidente rappresenta l'associazione e compie tutti gli atti giuridici che impegnano la stessa; in caso di assenza o impedimento è sostituito dal vicepresidente con gli stessi poteri.
3. Il Presidente convoca e presiede l'assemblea ed il consiglio direttivo e cura l'ordinato svolgimento dei lavori.
4. Il Presidente sottoscrive il verbale dell'assemblea e del consiglio direttivo curandone la custodia presso la sede dell'associazione.
5. In caso di impossibilità e/o impedimento del Presidente a svolgere le sue funzioni, esse sono assunte dal Vicepresidente.

Art. 23
Il Segretario

1. L'Associazione ha un segretario nominato dal consiglio direttivo il quale coordina le attività associative ed inoltre:
 - a) cura la verbalizzazione delle riunioni del consiglio direttivo e dell'assemblea;
 - b) provvede alla tenuta e all'aggiornamento del registro degli associati;
 - c) è responsabile della corrispondenza dell'associazione;
 - d) provvede alla tenuta della contabilità, all'assolvimento degli obblighi fiscali e contributivi nonché alla conservazione della documentazione relativa alle entrate ed alle spese e degli inventari dei beni dell'associazione;
 - e) svolge i compiti di economo ed esercita ogni altra funzione attribuitagli dal regolamento o conferitagli dal consiglio direttivo o dal Presidente.
2. Le mansioni di cui alle precedenti lettere d) e e) possono essere attribuite ad un altro membro del consiglio direttivo (Tesoriere).

TITOLO V
Il bilancio e Libri obbligatori

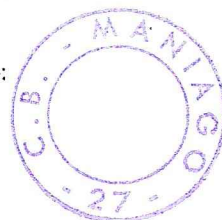
Art. 24
Bilancio consuntivo e preventivo

1. Il bilancio dell'associazione è annuale e decorre dal 01 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
2. Il bilancio consuntivo e preventivo sono redatti dal consiglio direttivo e depositati presso la sede sociale dell'associazione almeno quindici giorni prima dell'assemblea che dovrà approvarli. Copia dei bilanci può essere chiesta da tutti gli aderenti.
3. I bilanci consuntivo e preventivo devono essere sottoposti all'assemblea per la loro approvazione rispettivamente entro il 30 aprile di ciascun anno.
4. Gli eventuali utili o avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività di cui all'art. 4.
5. L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, nonché fondi e riserve comunque denominati, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, consiglieri ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 25
Libri

1. Oltre alle scritture previste negli articoli 13, 14 e 17 comma 1, del D. Lgs. 117/17, l'associazione dovrà tenere:
 - il libro degli associati;

Edoardo Manni
Amministratore





Il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo, organo di controllo e di eventuali altri organi sociali; registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
2. Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali facendone richiesta scritta al consiglio direttivo che provvederà a convocare il richiedente nel termine di 30 giorni. La documentazione presa in visione non potrà essere asportata nemmeno attraverso fotocopie e fotografie.

Titolo VI **Organo di controllo e Revisione legale**

Art. 26 **Organo di controllo e Revisore legale dei conti**

1. Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 30 comma 2 del D. Lgs. 117/17, l'assemblea procede alla nomina dell'Organo di controllo, anche monocratico. Dura in carica tre anni.
2. Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e, solamente, se ricorrono i requisiti previsti dall'art. 31 del D. Lgs. 117/17, l'Assemblea deve nominare un Revisore legale o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Titolo VII **Lavoratori**

Art. 27 **Lavoratori**

1. L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.
2. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.

Titolo VIII **Norme finali e transitorie**

Art. 28 **Regolamento interno**

1. Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente statuto potranno essere eventualmente disposte con regolamento interno, da elaborarsi a cura del consiglio direttivo e approvate dall'assemblea con le stesse procedure previste per lo statuto.

Art. 29 **Collegio arbitrale**

1. Qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra l'associazione ed i soci nonché tra i soci medesimi, sarà devoluta all'esclusiva competenza di un collegio formato da tre arbitri, i quali giudicheranno "ex bono ed aequo" senza formalità di procedura, salvo contraddittorio, entro 60 giorni dalla nomina.
2. Gli arbitri saranno nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo, con funzioni di presidente, dai primi due o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente per territorio. L'arbitrato si svolgerà presso la sede dell'Associazione.

Art. 30 **Scioglimento**

1. L'Associazione si estingue per delibera dell'assemblea secondo le modalità di cui all'art. 27 c.c.:
 - quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi;
 - per le altre cause di cui all'art. 27 c.c..
2. In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto registro.
3. L'assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

Art. 31 **Rinvio**

1. Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento ai regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal D. Lgs. 117/17 e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Colombo Maria
Comun

